

N. R.G. 4267/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 4267/2020

TRIBUNALE di BOLOGNA	
N° 670/23	Sent.
N° 1325/23	
OGG L.	
DATA DEPOSITO MINUTAS	

MERIS AGNOLETTI

tra

ATTORE

AGENZIA DEL DEMANIO
ANAS SPA

e

CONVENUTI

Oggi 19 gennaio 2023 ad ore 12.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, come da provvedimento Presidente del Tribunale sono comparsi - si svolge l'udienza cd. "cartolare" secondo le modalità con contraddittorio unicamente scritto:

Per MERIS AGNOLETTI l'avv. ADDARIO MARIA GIOVANNA (DDRMGV59L63A944J)
Indirizzo Telematico;,
Per AGENZIA DEL DEMANIO l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA nessuno;
Per ANAS SPA l'avv. BONPAROLA FRANCESCA (BNPFNC74B45D086E) PRESSO UFFICIO
LEGALE ANAS, VIALE MASINI N.8 BOLOGNA; ,

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: le parti precisano come da rispettive note e atto introduttivo e comparsa di costituzione;

Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscita alle ore 19.15 pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Il Giudice

dott. Giuseppina Benenati



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato *ex art. 281 series c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4267/2020** promossa da:

MERIS AGNOLETTI (C.F. GNLMRS58A69C339W), con il patrocinio dell'avv. FARNETTI GRETA e dell'avv. ADDARIO MARIA GIOVANNA (DDRMGV59L63A944J) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 70 47121 FORLÌ presso il difensore avv. FARNETTI GRETA

ATTORE

contro

AGENZIA DEL DEMANIO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
ANAS SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GUALANDI ENRICO e dell'avv. BONPAROLA FRANCESCA (BNPNC74B45D086E) PRESSO UFFICIO LEGALE ANAS, VIALE MASINI N.8 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIALE A. MASINI 8 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. GUALANDI ENRICO

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Visto l'art. 132 c.p.c. (così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69) si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.Lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati:

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'A' shape followed by a horizontal line and a vertical stroke.

alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico - giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; richiamato il contenuto assertivo della citazione;

OSSERVA

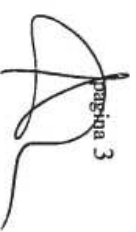
Con atto di citazione ritualmente notificato, Agnoletti Meris, ha convenuto in giudizio Anas s.p.a., e Agenzia del Demanio, domandando l'indennizzo ex art. 46 l. 2359/1865 e art. 44 t.u. con conseguente riconoscimento della somma risarcitoria di cui alla citu esperita avanti alla Corte di Appello di Bologna nel procedimento rg. 1275/09.

L'attrice ha rappresentato che: - con decreto 20.2.2009 n.4443 il Prefetto di Forlì ha disposto l'esproprio a favore del Demanio pubblico dello stato – Anas s.p.a concessionario, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del 2° lotto della tangenziale est lungo il sistema tangenziale di Forlì, degli immobili di proprietà della sig.ra Meris Agnoletti; - nel processo di opposizione (rg 1275/09 della Corte d'Appello di Bologna) è stata espletata una citu, che ha determinato l'indennizzo dovuto; - la Corte d'Appello, con sentenza 22 maggio 2017 n.1166 ha accertato in via definitiva l'indennità di espropriazione dovuta dall'espropriante Anas in solido con l'impresa esecutrice dei lavori ma non riteneva di riconoscere l'indennizzo indicato nella stima peritale in relazione al pregiudizio arrecato all'immobile di civile abitazione per la presenza dell'opera pubblica, c.d. danno da impatto ambientale, assumendo che tale specifico pregiudizio esulasse dalla speciale competenza in unico grado della Corte d'Appello.

In ragione di ciò, l'attrice ha proposto domanda di indennizzo ex 46 l. 2359/1865 e art. 44 t.u.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita ANAS spa, sostenendo che, sulla base degli atti di esproprio, la sig.ra Agnoletti ha subito un'espropriazione parziale (c.d. "esproprio parziale di bene unitario"), giacché sul mappale 110 del foglio 204 insistevano – all'epoca – un fabbricato con destinazione abitativa e un c.d. "proservizio" in mattoni ad uso stalla e fienile; Ha sostenuto che il fabbricato ad uso abitazione è rimasto nella parte di terreno residuo a seguito del frazionamento dell'area unitaria (il mapp. 110), e che tale esproprio sia stato congruamente indennizzato.

In via pregiudiziale ed in rito eccepiva: incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna conseguente anche al difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia del Demanio. Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda per difetto dei presupposti di applicabilità dell'art. 46, l. 2359/1865 (indennità per pregiudizio da opera pubblica legittima al bene non espropriato); Ha evidenziato che tale norma, è stata poi riprodotta senza modifiche sostanziali nell'art. 44 del t.u. sull'espropriazione (d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327), il quale è inserito nel capo VIII, rubricato – del tutto eloquentemente – "indennità dovuta al titolare del bene non espropriato". come ben noto, la disposizione si rivolge non ai titolari di fondi parzialmente espropriati (come è l'odierna attrice), ma ai soggetti rimasti completamente estranei al procedimento ablatorio, i quali siano titolari di suoli contigui a quelli su cui è stata collocata l'opera pubblica e che abbiano subito un danno da asservimento o deprezzamento non per effetto dell'espropriazione di tali beni ma per la sola realizzazione (legittima) dell'opera pubblica. in altri


pag. 3

termini, tale indennità presuppone il pregiudizio arrecato dall'opera pubblica ai terzi proprietari di fondi non toccati direttamente dall'espropriazione e, come tale, non è cumulabile con l'indennità d'esproprio già di per sé onnicomprensiva di ogni nocumento arrecato all'immobile ablato (cd. "principio di unicità dell'indennità di esproprio": cass. civ. n. 15305/2000); in via subordinata, ha exceptio l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennità prevista dall'art. 46, l. 2359/1865.

Con comparso di risposta si è costituita l'Agenzia del Demanio contestando la domanda attorea e in via preliminare, ha exceptio il difetto di legittimazione passiva; ha rilevato che l'ambito applicativo dell'art. 44 t.u. esp. (già art. 46 l. 2359/1865) non attiene ai casi in cui la situazione di asservimento o diminuzione di valore venga a determinarsi in conseguenza di un procedimento espropriativo o di occupazione avente ad oggetto l'immobile "asservito", ma è funzionale alla tutela di beni non direttamente interessati dall'esproprio, e che, pur tuttavia abbiano subito l'imposizione di una servitù o una permanente diminuzione del loro valore (ex multis, cass. civ. ss. uu. n. 4883/2017).

La domanda è infondata.

Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile - per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia - rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).

Occorre rilevare, che l'indennizzo per asservimento, la giurisprudenza in molteplici statuizioni (cfr. Cass. civile, sez. I, 26/03/2010, n. 7269: "In tema di espropriazione, la controversia inerente allo speciale indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 - il quale (...) postula che non sia intervenuto esproprio e che il privato abbia conservato la titolarità dell'immobile, subendo, peraltro, per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica, la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente esula dalla competenza in unico grado della Corte d'appello L. 22 ottobre 1971, n. 865, ex art. 19, rientrando nella generale cognizione del tribunale", - Cass., sez. I, 01/12/2011, n. 25718: "In tema di espropriazione per pubblica utilità, la competenza eccezionale in unico grado attribuita al giudice dell'opposizione alla stima, indicato dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 nella corte d'appello competente per territorio, è circoscritta alla domanda di determinazione dell'indennità dovuta al proprietario del bene espropriato ed a quelle accessorie di pagamento degli interessi e dell'eventuale maggior danno per il ritardato



adempimento (...)" ; nello stesso senso vds anche la giurisprudenza di merito, Corte App. Roma sez. I, sent. 19/11/2007 che ribadisce espressamente: "la controversia inerente lo speciale indennizzo... esula dalla competenza in unico grado della Corte di Appello rientrando nella generale cognizione del Tribunale"; ovvero, in via incidentale, Trib. Milano sez. 10, 23/09/2008 n. 11169 (in Giust. a Milano 2008, 9, 95).

Nel caso in esame, l'espropriazione subita dall'odierna attrice si è resa necessaria per la realizzazione del 2° lotto della tangenziale est lungo il sistema tangenziale di Forlì. Con il decreto n° 4443 del 20.2.2009, il Prefetto di Forlì Cesena ha disposto l'esproprio degli immobili dell'attrice individuati catastalmente al Fg. 204, mappali 768, 2047, 2049 e 110 (doc. 2 Anas). Prima di tale definitivo passaggio di proprietà, le medesime aree sono state oggetto di occupazione d'urgenza (cfr. decreto prefettizio del 24.2.2004, doc. 3 Anas), al quale è stata data concreta esecuzione con l'immissione in possesso del 5.5.2004 (cfr. verbale, doc. 4 Anas).

La convenuta Anas ha dedotto che "l'area della Sig.ra Agnoletti ha subito un'espropriazione parziale (c.d. "esproprio parziale di bene unitario"), giacché – a fronte di porzione fondiaria effettivamente abitata, ne è residuata un'altra non appresa (sulla quale insiste il fabbricato all'origine della pretesa avversaria). Per quanto qui d'interesse, sul mappale 110 del Foglio 204 insistevano – all'epoca – un fabbricato con destinazione abitativa e un c.d. "proservizio" in mattoni ad uso stalla e fienile (cfr. DOC. 4, FASCICOLO ANAS). Ebbene, il fabbricato ad uso abitazione per il quale con ora si lamenta il c.d. "pregiudizio indiretto" è rimasto nella parte di terreno residuo a seguito del frazionamento dell'area unitaria (il mapp. 110, appunto), ma non v'è alcun dubbio rispetto al fatto che la porzione fondiaria della Sig.ra Agnoletti, unitariamente considerata, abbia subito un'esproprio già congruamente indennizzato..." (pag. 4 della comparsa)

Ciò posto, secondo il pacifico indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità "In tema di espropriazione, lo speciale indennizzo di cui all'art. 46 della legge 2359/1865 prescinde dall'esistenza di un provvedimento ablativo, ed anzi postula che non sia intervenuto esproprio e che il privato abbia conservato la titolarità dell'immobile, subendo, peraltro, per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica, la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente. Detto indennizzo, pertanto, è commisurato non a criteri predeterminati, come nel caso dell'indennità di esproprio, ma al (variabile) pregiudizio, effettivo ed attuale, subito dal proprietario del fondo, e, attese la funzione "lato sensu" risarcitoria, ha natura di debito di valore, suscettibile, come tale, di automatica rivalutazione monetaria" (ex plurimis, Cass. 23 novembre 2000, n. 15130, da ultimo, Cass. 3 luglio 2008, n. 18226).

Le condizioni per dare accesso alla tutela indennitaria in esame e che devono inderogabilmente sussistere sono tre (ex plurimis, Cass. 11 giugno 2003, n. 9341; Cass. 12 dicembre 1996, n. 11080): a) l'attività lecita della Pubblica Amministrazione consistente nella realizzazione e gestione dell'opera pubblica; b) la produzione di un danno permanente che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto; c) il nesso di causalità tra l'esecuzione e gestione dell'opera pubblica e il danno, che deve essere sempre causalmente ricollegabile a tale causa lesiva.

L'obbligo di indennizzo si fonda sul principio pubblicistico di giustizia distributiva, secondo cui le conseguenze economiche pregiudizievoli causate da opere dirette al conseguimento di vantaggi

pubblici non possono ricadere su un solo privato o su una ristretta cerchia di privati, ma devono essere sopportate dalla collettività (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014).

Del resto, è questo il significato del "salvo indennizzo" di cui all'art. 42. comma 3, Cost.

La Suprema Corte ha, dunque, affermato il principio di diritto secondo cui in tema di espropriazione, l'indennizzo di cui agli artt. 46 della legge n. 2359 del 1865 e 44 del D.Lgs. n. 327 del 2001 spetta se l'opera pubblica abbia realizzato una compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva e apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità (Cass. n. 8412/1990, n. 6581/1991) e godibilità dell'immobile, purché idonea a tradursi in una oggettiva riduzione del suo valore economico (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16619 del 03/07/2013).

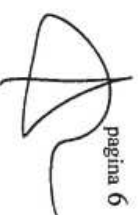
In altri termini, per effetto della legittima costruzione di un'opera pubblica, il proprietario può essere privato di utilità che, lungi dall'essere "marginali", ineriscono giuridicamente al contenuto intrinseco della sua proprietà, quali la luminosità, la panoramicità (cfr. Cass. n. 8412/1990, n. 6581/1991) e, in definitiva, la godibilità dell'immobile, con conseguente diminuzione della capacità abitativa che si traduce in una riduzione dell'appetibilità e quindi del suo potenziale valore commerciale.

Con ciò non si vuol dire che la P.A., quando ricorrano le condizioni di pubblico interesse previste dalla legge, non possa privare il proprietario di queste utilità e facoltà, ma implica soltanto l'obbligo di indennizzarlo per le privazioni impostegli, dalle quali è derivata, per usare la stessa terminologia adoperata dal legislatore del 1865, una "diminuzione del diritto" di proprietà o, a norma dell'art. 44 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 327, una "ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà", con conseguente verosimile "diminuzione del valore venale del bene" (Cass. n. 2366/1988, n. 7224/1995), purché "economicamente apprezzabile", anche considerando l'eventuale vantaggio che al fondo sia derivato dalla vicinanza dell'opera pubblica (Cass. n. 24266/2010).

Applicando tali principi di diritto al caso di specie, si deve dare atto che vi è stato un provvedimento ablativo, e che quindi è intervenuto esproprio.

Tuttavia l'attrice non ha dato prova ancorché allegato che si tratta di due lotti distinti (uno espropriato e uno confinante con quello espropriato).

La Suprema Corte di Cassazione SS.UU con al sentenza del **27/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep. 27/02/2017), n.4883** ha, dunque, affermato il principio di diritto secondo cui “ *Costituise infatti principio costantemente affermato da questa Corte che, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato; né rileva la circostanza che detti effetti negativi si siano realizzati su zone estranee alla dichiarazione di pubblica utilità, se determinati da opere previste e conformi al progetto dell'opera pubblica. Pertanto, qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria agricola, il danno alla residua proprietà trova riconoscimento solo nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablativo, secondo il metodo tracciato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40, con la conseguenza che l'accettazione dell'indennità di esproprio comporta il rigetto della domanda in ordine*

pagina 6


*ai danni lamentati alle particelle contigue a quelle espropriate e facenti parte del complessivo fondo, sul quale è stata realizzata l'opera*¹ (Cass. S.U. n. 10502/012, Cass. n. 6926/016).

Diversa è, invece, l'ipotesi prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, che, come risulta chiaro dal suo inserimento nel capo 8 del D.P.R. cit. (rubricato "indennità dovuta al titolare del bene non espropriato"), riguarda quei soggetti che, quand'anche un procedimento espropriativo vi sia stato, ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera) e siano rimasti gravati da una servitù, od abbiano subito un danno, non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa: l'indennizzo dovuto a tale specifico titolo non compete, pertanto, al proprietario del fondo espropriato, ma esclusivamente ai proprietari degli immobili circostanti l'opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa. (Cass. n. 6926/016 cit., n. 19972/2009).

Senonchè, è principio noto come il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato sia da considerare voce già ricompresa nell'indennità di espropriazione, che per definizione riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni.

Anche nel caso di specie l'attrice non ha provato e non risulta nemmeno dagli atti che si tratta di un lotto contiguo; né del resto ciò si evince dalla Consulenza espletata dalla Corte di Appello di Bologna.

Ed allora, posto che in caso di espropriazione parziale, la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo non integra una voce risarcitoria ex art. 2043 c.c., ma solo un criterio indennitario ex art. 40 L. n. 2359/1865, laddove sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione ed un ulteriore pregiudizio alla proprietà residua dell'espropriato, è evidente che, in assenza di ogni contestazione da parte dell'attrice sulla indennità espropriativa, non poteva accamparsi alcuna ulteriore pretesa per il deprezzamento allegato ed ogni doglianza sollevata ex post a riguardo era destinata all'insuccesso (cfr. ancora Cassazione civile, sez. I, 08 febbraio 2006, n. 2810).

Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono calcolate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

¹ Si richiama in proposito l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo" (ex multis cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - I, Ordinanza n. 4264 del 18/02/2021, Rv. 660586).

pagina 7

- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna altresì la parte AGNOLETTI MERIS a rimborsare: alla parte AGENZIA DEL DEMANIO le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre oneri di legge se come dovuti; alla parte ANAS SPA le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- Rigetta ogni altra domanda

dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., ed allegata al verbale.

Bologna, 19 gennaio 2023

Il Giudice
dott. Giuseppe Benenati

Depositato in Cancelleria
il 19.1.2023



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Emilio Mazzone

EM